



Associazione Artigiani della Provincia di Varese


Confartigianato
Imprese

Manovra Finanziaria: le novità per l'impresa e la persona

Varata la Manovra con tante novità per l'impresa e per i cittadini: dall'aumento dell'aliquota Iva alla fatturazione, dagli Studi di Settore ai condoni e detrazioni. Una particolare attenzione è data anche ai tirocini formativi e agli accordi sindacali. Sotto i riflettori l'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici.

Maggiori approfondimenti su www.asarva.org



Anticipazione della riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale.

Il D.L. n. 98/2011 ha previsto la **riduzione del 5% e del 20%** dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, rispettivamente per l'anno 2013 e 2014. La riduzione si applica nel caso in cui, **entro il 30 settembre 2013**, non siano adottati provvedimenti di riordino della spesa in materia sociale nonché l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali tali da determinare effetti positivi sull'indebitamento netto. Questi effetti non dovranno essere inferiori a 4 miliardi di euro nel 2013 e 20 miliardi di euro a decorrere dal 2014.

Questa norma stabilisce l'anticipazione di un anno di tali misure.

Di conseguenza, le esenzioni, esclusioni e regimi agevolativi (esempio: detrazioni per spese mediche, interessi sui mutui, 36% e 55%, deduzione dei contributi previdenziali), sono ridotti del 5% per l'anno 2012 e del 20% dall'anno 2013. In alternativa, anche parziale, di tale riduzione, potrà essere proposta una **rimodulazione delle aliquote delle imposte indirette (IVA, imposta registro, ecc.), inclusa l'accisa.** Sono altresì anticipati al **30 settembre 2012 i termini per l'adozione dei provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale** aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché **l'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale**, tali da determinare un risparmio non inferiore a 4.000 milioni di euro per il 2012 e a 16.000 milioni di euro per il 2013.

Addizionali IRPEF

È confermato che, **dal 2012**, le Regioni a statuto ordinario potranno disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base.

L'incremento graduale non potrà essere superiore:

- » Allo 0,5% per il 2012 e 2013;
- » All'1,1% per il 2014;
- » Al 2,1% per il 2015.

Fino al 31.12.2011, rimangono ferme le aliquote dell'addizionale IRPEF delle Regioni che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 68/2011, sono superiori all'aliquota di base (0,9%). **I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%.** Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

Partecipazione comuni all'attività di accertamento

Al fine di incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, per il triennio 2012 - 2014 **la quota dei tributi statali riconosciuta al Comune è elevata dal 50% al 100%** delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse nonché delle sanzioni applicate sui maggiori contributi riscossi.

Contributo di solidarietà

Viene istituito, **a partire dal 2011 e sino al 2013** (e anche oltre, se la situazione economica lo richiede), un **contributo di solidarietà dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore a 300.000 euro lordi annui, del 3% sulla parte eccedente il predetto importo.** Il contributo è deducibile dal reddito complessivo.

IVA - Aumento dell'aliquota ordinaria

Dal 17/9/11 la Manovra ha introdotto l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria **al 21%.** **La nuova aliquota dovrà essere applicata alle "operazioni effettuate" dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero dal 17.09.11.**

Quando si applica l'aumento dell'IVA
» Emissione anticipata di fattura prima dell'effettuazione dell'operazione.

Se prima di effettuare fiscalmente l'operazione viene emessa la fattura o viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo, *"l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento"* (articolo 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). **Si applica quindi l'aliquota in vigore nel momento della fatturazione o del pagamento.** Per esempio, se prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 138/2011 viene emessa la fattura, anche se relativa ad un'operazione IVA non ancora effettuata, continuerà ad applicarsi l'aliquota del 20%.

» Pagamento di acconti.

La stessa regola vale anche se prima dell'entrata in vigore dell'aumento dell'aliquota IVA viene pagato un acconto. **Se la consegna della merce e il pagamento del saldo avvengono dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, nella fattura finale, per il quantum ancora dovuto, dovrà applicarsi l'IVA del 21%.**

» Modifica ai criteri di scorporo dell'Iva per i commercianti.

L'aumento dell'aliquota ordinaria al 21% si accompagna alla modifica, per i commercianti al dettaglio ed i soggetti assimilati di cui all'articolo 22 del D.P.R. n. 633/72, del metodo di scorporo dell'IVA. Per determinare l'imponibile si dovrà dividere il corrispettivo per 121 e moltiplicare il risultato per 100.

» **Effetti dell'aumento dell'aliquota IVA per le operazioni poste in essere con lo Stato e gli altri enti pubblici.**

Per le operazioni ad esigibilità differita nei confronti dello Stato, degli enti e degli istituti indicati nell'articolo 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972, l'aumento non si applica se, nel giorno precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la fattura risulta già emessa e registrata nei registri IVA, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato alla stessa data. Al riguardo si ricorda che, **fermo restando il momento di effettuazione delle operazioni secondo la comune disciplina, l'esigibilità dell'IVA, nelle operazioni con gli enti pubblici, è differita al momento di pagamento del corrispettivo.**

La disciplina speciale, introdotta per evitare aggravii d'imposta per gli enti pubblici, appare peggiorativa rispetto alla disciplina generale: per evitare, infatti, l'aumento dell'aliquota, anche se relativa ad un'operazione effettuata prima dell'entrata della data di entrata in vigore dell'incremento, è necessario che il fornitore abbia emesso e registrato la fattura antecedentemente la citata data.

» **Fatturazione differita**

Nel caso di fatturazione differita ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72, l'aumento dell'IVA si applicherà alle consegne di beni effettuate dopo l'entrata in vigore dell'aumento. L'emissione di una fattura differita, entro il giorno 15 del mese successi-

vo alla consegna rappresenta, infatti, solo un metodo di documentazione dell'operazione già fiscalmente eseguita per la quale (trattandosi di cessioni risultanti da documento di accompagnamento) rilevante è il momento della consegna e non la data di emissione dell'eventuale fattura differita.

» **Note di accredito**

Le note di variazioni in diminuzione, che vanno a rettificare operazioni già fatturate in precedenza e che non documentano nuove operazioni, seguono l'aliquota IVA applicata nella fattura originaria.

Nella tabella sono riportate **le operazioni IVA più rilevanti con le indicazioni del loro momento di effettuazione.**

Tipo di operazione	Momento di effettuazione dell'operazione
Cessione di beni immobili	La stipula dell'atto (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)
Cessione di beni mobili	La consegna o la spedizione del bene (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)
Cessioni di beni con effetti traslativi o costitutivi che si producono posteriormente (ad esempio, nel caso di vendita in prova, vendita con riserva di gradimento o conto deposito), tranne che per le vendite con riserva di proprietà e le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti di cui all'articolo 2, comma 1, nn. 1 e 2, D.P.R. n. 633/72	Quando si producono i relativi effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)
Vendita con riserva di proprietà (articolo 2, comma 1, n. 1, D.P.R. n. 633/72)	Per i beni immobili, il momento della stipula del contratto, mentre per quelli mobili, il momento della consegna o spedizione, non rilevando il fatto che l'effetto giuridico di acquisizione della proprietà del bene si ha "ex nunc" con il pagamento integrale del prezzo (articolo 6, comma 1, D.P.R. n. 633/72)
Cessioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione (ad esempio di acqua, gas, eccetera)	Il pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 2, lettera a, D.P.R. n. 633/72)
Cessione di beni inerenti a contratti estimatori	L'atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione (articolo 6, comma 2, lettera d, D.P.R. n. 633/72)
Prestazioni di servizi	Il pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72)
Prestazioni di servizi a carattere periodico o continuativo	La fine del mese successivo a quello in cui sono rese (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72)
Prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, D.P.R. n. 633/72, rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato Ue nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia, effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo	Il termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni (articolo 6, comma 3, D.P.R. n. 633/72) in deroga alla regola generale che prevederebbe la data di pagamento del corrispettivo come momento di effettuazione dell'operazione
Contratti di leasing	Trattasi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell'operazione coincide con il pagamento dei singoli canoni periodici
Pagamento di una caparra confirmatoria, la quale ha funzioni risarcitorie (e non di acconto) per eventuali successive inadempienze del contraente ovvero di una caparra penitenziale, la quale costituisce una somma predeterminata che è pattuita come risarcimento nel caso di recesso dal contratto di una delle parti	Quando le parti la trasformano in acconto o viene scomputata del prezzo pattuito in sede di esatto adempimento del contratto
Cessione di beni o prestazioni di servizi effettuata da parte di soggetti con volume di affari non superiore a 200.000 euro, per la quale si è optato per il regime dell'IVA per cassa (anche solo per la singola operazione)	Non cambia il momento impositivo che resta legato al momento di effettuazione delle operazioni. Cambia solo l'esigibilità dell'imposta collegata al momento in cui avviene il pagamento dell'operazione

Nuovo limite per trasferimenti in contanti



Ridotto da 5.000 a 2.500 euro il limite per il trasferimento del denaro contante. Sono interessati

dalla disposizione anche i libretti di deposito bancari e postali, con una duplice funzione: antiriciclaggio e antievasione. Entro lo stesso limite possono essere emessi assegni trasferibili

Denaro contante, libretti e titoli al portatore.

È vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, per importi superiori a 2.500 euro, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, salvo che il trasferimento non avvenga mediante banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa.

Saldo libretti di deposito.

Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore a 2.500 euro.

Per i libretti già esistenti alla data del 13.08.2011, con saldo pari o superiori a 2.500 euro, questi devono essere estinti dal portatore; in alternativa, il saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente tale limite entro il 30.09.2011.

Omessa fatturazione professionisti e sospensione attività

Qualora siano contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, 4 distinte violazioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, compiute in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. In caso di recidi-

va la sospensione passa da 15 giorni a 6 mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

Per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata, la sanzione in esame è applicata nei confronti di tutti gli associati.

Condoni e sanatorie 2002, recupero somme

L'Agenzia delle entrate e le società del gruppo Equitalia potranno intervenire coattivamente per il recupero delle somme non riscosse con i condoni e le sanatorie previsti dalla legge finanziaria 2003. In caso di mancato pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il 31 dicembre 2011, è prevista l'applicazione di una sanzione pari al 50% delle somme, nonché la sottoposizione a controllo, da parte dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza, entro il 31 dicembre 2012, della posizione del contribuente relativa a tutti i periodi di imposta successivi a quelli condonati. È anche previsto che i termini pendenti per l'accertamento ai fini Iva siano prorogati di un anno.

Detrazione IRPEF 36%

E' stata disposta la modifica del trattamento della detrazione IRPEF del 36% in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In particolare, in base alla nuova formulazione della normativa di riferimento, la detrazione ancora spettante per i periodi d'imposta successivi alla cessione può essere utilizzata dal venditore ovvero trasferita all'acquirente.

Rendite finanziarie

Nuova misura pari al 20% dell'aliquota ordinaria della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva da applicare, a decorrere dal 2012, alle rendite finanziarie di persone fisiche,

enti non commerciali e società semplici. In particolare, gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate in luogo dell'attuale 12,5% saranno assoggettate al 20% e la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.

Sono previste una serie di eccezioni, tra le quali si evidenzia:

- » L'imposta sostitutiva dell'11% sui risultati derivanti dai fondi pensione italiani;
- » La ritenuta o imposta sostitutiva del 12,5% sui titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati.

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate.

Studi di settore

Al fine di poter beneficiare del "premio di congruità", in base al quale sono preclusi dall'accertamento basato su presunzioni semplici i soggetti congrui, anche per effetto di adeguamento, è necessario soddisfare **un'ulteriore nuova condizione consistente nella congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.** E questo anche per quei soggetti che hanno indicato correttamente i dati nel modello studi. Ciò è valido se gli accertamenti non determinano una rettifica dei ricavi/compendi superiore al 40% di quelli dichiarati, o comunque superiore a € 50.000. Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al **netto dei correttivi anti-crisi riconosciuti.** Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

Società di comodo

E' stato introdotto l'aumento della tassazione a carico delle "società di comodo" o "non operative". Per detti soggetti è disposta la maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES, che passa quindi dal 27,50% al 38%. La nuova aliquota trova applicazione dall'esercizio 2012.

La società che presenta la dichiarazione in perdita per 3 anni consecutivi è considerata "non operativa" a decorrere dal successivo quarto periodo d'imposta. In presenza delle specifiche cause è comunque possibile ricorrere alla disapplicazione della disciplina delle società di comodo.

Beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore

E' stato introdotto uno **specifico trattamento fiscale per i beni dell'impresa concessi in godimento ai soci o ai familiari dell'imprenditore**. Costituisce reddito in capo al socio/familiare utilizzatore "la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa".

Se il corrispettivo annuo è inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, i costi relativi a detti beni sono in ogni caso indeducibili dal reddito d'impresa. Con un apposito Provvedimento saranno individuati i termini e le modalità con le quali, al fine di garantire l'attività di controllo, "l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento". L'Agenzia delle Entrate procederà al controllo sistematico delle persone fisiche che hanno utilizzato beni concessi in godimento ai fini della ricostruzione sintetica del reddito.

Sanzioni penali violazioni imposte dirette e IVA

Sono state **abbassate le soglie oltre le quali scatta il reato penale a seguito di violazioni tributarie**.

Tali soglie sono previste in:

- » 30.000 di imposta evasa e euro 100.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione fraudolenta mediante artifici,
- » euro 50.000 di imposta evasa e euro 2.000.000 di elementi attivi non dichiarati, in caso di dichiarazione infedele,
- » euro 30.000 di imposta evasa, in caso di omessa dichiarazione.



Inoltre, **non è più possibile beneficiare della riduzione della pena sia in caso di dichiarazione fraudolenta** mediante l'uso di fatture, o altri documenti per operazioni inesistenti, sia in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Reati tributari di: dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti o altri artifici, dichiarazione infedele o omessa, emissione o utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e occultamento di documenti contabili) **si prescrivono in 8 anni (anziché in 6)**. Per gli stessi, inoltre, **non è possibile ricorrere all'istituto della sospensione condizionale** della pena qualora l'imposta evasa sia superiore al 30% del volume d'affari e superiore a euro 3.000.000.

Riduzione sanzioni per pagamenti non in contanti

E' stata introdotta la disposizione in base alla quale le sanzioni relative alla dichiarazione dei redditi, alla dichiarazione IVA e agli obblighi di documentazione e registrazione delle operazioni IVA, **sono ridotte alla metà per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi/compensi dichiarati non superiori a € 5 milioni** che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell'esercizio dell'attività, e che indicano nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari in corso nel periodo d'imposta.

Deposito IVA

E' previsto che possano estrarre beni da un deposito IVA, al fine della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione in Italia, solo i soggetti passivi IVA **che sono iscritti alla CCIAA da almeno 1 anno**, che dimostrano una effettiva operatività e attestano la regolarità dei versamenti IVA.



Tirocini di formazione e orientamento

Sono previste alcune **limitazioni all'utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento**, "finalizzati ad agevolare le scelte professionali e la occupabilità dei giovani" nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro.

Caratteristiche dei tirocini formativi e di orientamento:

- » possono essere **promossi «unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime»**. In mancanza di regolamentazione regionale, trova applicazione la legge nazionale;
- » hanno una **durata massima di sei mesi, proroghe comprese**;
- » sono **attivati unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati** entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Le nuove norme però non riguardano i tirocini di «reinserimento/inserimento al lavoro», promossi a favore di disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, gli inoccupati e quelli promossi a favore di categorie disagiate come i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i detenuti. Sono esclusi anche i tirocini «curricolari», ossia i tirocini che servono

no ad approfondire la formazione e l'apprendimento dello studente mediante l'alternanza tra scuola e lavoro. Lo svolgimento dei tirocini curricolari deve avvenire inoltre all'interno di un percorso formale di istruzione e formazione.

I tirocini formativi e di orientamento già avviati, o comunque formalmente approvati prima del 13 agosto 2011, potranno proseguire sulla base della precedente normativa fino alla scadenza. Ciò non vale per eventuali proroghe, che rientrano nella nuova disciplina.

I tirocini che non rispettano la normativa vigente sono da considerarsi a tutti gli effetti rapporti di lavoro subordinato.

Accordi sindacali

A livello territoriale o aziendale, potranno essere sottoscritte - da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - **specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività.** Tali intese avranno efficacia dei confronti di tutti i lavoratori interessati "a



condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali".

Tali accordi potranno riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione.

Con la contrattazione aziendale o territoriale, si può ora derogare al divieto di licenziamento e alla garanzia di stabilità del posto di lavoro garantiti dallo Statuto dei lavoratori: impresa e sindacato possono mettere nero su bianco, in un accordo, quando e come sia possibile in azienda il licenziamento di lavoratori. Sono esclusi dalla possibile deroga i licenziamenti discriminatori, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro (nonché fino ad un anno di età del bambino), il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento.

Giuseppe Aletti

giuseppe.aletti@asarva.org

Tel: 0332 256266



PENSIONI

Innalzamento dell'età pensionabili per le lavoratrici private dal 2014.

Con la Manovra viene anticipato al 2014 l'innalzamento dell'età per la pensione delle lavoratrici del privato dai 60 ai 65 anni. La precedente legge 111/2011 aveva già previsto un graduale innalzamento per le donne dei requisiti anagrafici di accesso alla pensione di vecchiaia ma sarebbe dovuto decorrere dal 1 gennaio 2020, per entrare a regime nel 2032.

Il meccanismo sarà graduale e andrà a regime nel 2026.

Infatti il primo anno, nel 2014, l'aumento è di un mese (quindi il requisito per lasciare il lavoro diventa di 60 anni e un mese), il secondo anno aumenta di ulteriori due mesi, il terzo anno di tre mesi, il quarto anno di ulteriori quattro mesi, il quinto anno di cinque mesi.

Dal sesto anno l'età sale più rapidamente, sei mesi l'anno.

Ma questo provvedimento non è il solo ad innalzare l'età pensionabile delle lavoratrici.

La Legge n. 122/10 aveva introdotto la regola – applicabile a tutti – per la quale l'età di accesso alla pensione è innalzata in relazione agli incrementi della speranza di vita. Il **Decreto legge n. 98/2011 ha previsto che l'aggancio triennale dell'età pensionabile alla speranza di vita scatti dal 2013, invece che dal 2014 o dal 2015 come le precedenti normative prevedevano. Più in dettaglio, nel 2013 e nel 2016 ci saranno incrementi che ritardano l'età pensionabile di 3 mesi, che passano a 4 mesi dal 2019 al 2028, per ritornare a 3 mesi dal 2030 in avanti.**

Così, per l'effetto cumulato di questi due provvedimenti di innalzamento dell'età

pensionabile, una lavoratrice che aveva previsto di andare in pensione nel 2015 a 60 anni, dovrà ritardare il momento della pensione a 60 anni e 6 mesi, ed una lavoratrice che pensava di potersi ritirare nel 2020, dovrà aspettare l'età di 63 anni ed un mese.

A complicare le cose entra in gioco l'ulteriore slittamento dovuto alle finestre a scorrimento. Come è noto, infatti, per i lavoratori dipendenti la prima rata di pensione spetta 12 mesi dopo la maturazione dei requisiti, mentre nel caso degli autonomi i mesi di attesa sono 18.



Massimo Pella

massimo.pella@asarva.org

Tel: 0332 256215



Associazione Artigiani della Provincia di Varese

©
Confartigianato
Imprese

Lo speciale è stato chiuso il 23 settembre 2011.
Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org